



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 11 DEL 24 MARZO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **INDICAZIONE IN BILANCIO BONUS EDILI**

I bonus edilizi spettanti alle imprese (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, eccetera) consistono in una detrazione dall'imposta lorda calcolata in percentuale sulle spese sostenute, che deve essere ripartita in 10, 5 o 4 rate annuali. Nella scheda si analizza come deve essere contabilizzato il bonus alla luce di quanto indicato dall'OIC con documento pubblicato il 03.08.2021.

Pagina 6

- **DECRETO TRASPARENZA PREZZI**

Il 15 marzo scorso è stato convertito in legge il c.d. "Decreto Trasparenza" recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (cd.). Si analizzano le principali novità introdotte dalla legge di conversione.

Pagina 10

- **LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.**

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre verificare se ricorrono i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, sulla scorta delle ultime modifiche normative apportate con il Codice della crisi d'impresa prima e con il decreto "sblocca Cantieri" poi. È necessario appurare, inoltre, se la società rispetta i limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma semplificata. Nella scheda si analizza la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **SABATINI 2023: NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RICHIESTA DI EROGAZIONE**

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione della nuova Sabatini, l'agevolazione per le micro, piccole e medie imprese (PMI) che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, devono essere compilate, secondo le nuove modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022. Riepiloghiamo nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda di

agevolazione, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.03.2023 AL 07.04.2023**

Pagina 31

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Superbonus villette: proroga in arrivo con la conversione DL 11/2023

Si stanno concludendo i lavori della Commissione Finanze alla Camera che sta vagliando gli emendamenti al **DL 11/2023** in conversione entro il prossimo 17 aprile.

Si tratta del **Decreto-legge ha previsto, tra l'altro, lo stop alle cessioni dei bonus edilizi; pertanto**, sono molto attese le decisioni in merito. Parrebbe dalle indiscrezioni di questi giorni che, la soluzione condivisa per il Superbonus Villette, preveda **l'estensione al 30 giugno 2023 del termine entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari, beneficiando del Superbonus con aliquota piena del 110%**. Inoltre, parrebbe pronta anche la norma correttiva che salverà i lavori come l'installazione di una nuova caldaia o il cambio degli infissi, per i quali il decreto-legge n. 11/2023 ha richiesto l'avvio delle opere prima del 16 febbraio per conservare il diritto a cessione e sconto. Per la conferma delle modifiche, per ora ipotetiche, si deve attendere come detto il voto delle Camere atteso entro il 17 aprile 2023.

Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria

Con la [Circolare n° 6 del 20 marzo le Entrate](#) forniscono una serie di risposte ai dubbi sollevati da Ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall'ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022).

In particolare, i chiarimenti riguardano il perimetro applicativo delle norme. Viene sottolineato ad esempio che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell'imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

Aliquota IVA per cessione di prodotti oftalmici monodose

Con [Risposta all'interpello n° 257 del 20 marzo](#) le Entrate chiariscono che un soggetto che commercializza un prodotto oftalmico in formato monodose può applicare l'aliquota Iva al 10% alle cessioni del bene. Il chiarimento è stato fornito anche sulla base del parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle dogane e monopoli in cui viene precisato che il prodotto può essere classificato tra le sostanze utilizzate per cure mediche, alla voce 3004 della nomenclatura doganale, e quindi fra i beni agevolabili.

Imposta sostitutiva mance: i codici tributo

Con [Risoluzione n° 16 del 17 marzo](#) l'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, con modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali relativa

alle mance del settore ristorazione, prevista dall'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Si tratta delle **somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **le quali costituiscono redditi da lavoro dipendente** e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, **sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con l'aliquota del 5%**.

Rimborsi dalle Entrate: possibile pagamento in assegni postali a chi non ha il c/c

Con un chiarimento del 22 marzo 2023 le Entrate specificano che il contribuente che non è titolare di un conto corrente non deve presentare alcuna istanza di rimborso fiscale.

L'Agenzia chiarisce che se è vero che i rimborsi di competenza dell'Agenzia delle entrate sono pagati prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale dell'interessato, **nei casi di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito** a copertura garantita (assegni vidimati) **emessi da Poste Italiane S.p.A. recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario**. L'interessato entro 60 giorni dalla data di emissione potrà presentare l'assegno per l'incasso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

Esenzione IMU alloggi sociali: a chi spetta

Con una nuova [Risoluzione, la n. 2 del 20 marzo](#), il MEF fornisce chiarimenti **sull'applicabilità dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing**. Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito a decorrere dal 2020 **possono godere dell'esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l'abitazione principale**, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'assegnatario. Inoltre, si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, **durante il periodo strettamente necessario all'espletamento delle attività tecnico-amministrative l'agevolazione non viene meno**.

Chiarisce il MEF che l'individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell'ente locale nell'esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere **congruo un periodo di quattro/sei mesi**.

Click day extracomunitari: nuovi chiarimenti dall'INL sull'asseverazione

Il click day per il decreto flussi riferito alle quote 2022 si avvicina a grandi passi: è fissato infatti al prossimo 27 marzo. Si ricorda che l'iter preventivo all'invio delle domande prevede quest'anno alcune novità tra cui:

- ♦ la verifica preventiva presso il Centro per l'impiego della disponibilità di lavoratori adatti al profilo già residenti in Italia e
- ♦ la proroga decisa dal D.L. n. 198/2022, della novità del Decreto 76-2022 che affidava a professionisti e associazioni datoriali la responsabilità degli adempimenti relativi al nullaosta ovvero l'asseverazione dei requisiti dell'azienda.

Su questo tema, in extremis, è intervenuto l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 2066/2023 pubblicata il 22 marzo, per illustrare le novità dell'asseverazione a carico dei

professionisti in maggiore dettaglio rispetto a quanto affermato nella circolare 3/2022. In particolare, l'Ispettorato precisa che:

- ♦ in tema di reddito e fatturato da considerare per valutare la capacità economica va preso in considerazione il «fatturato al netto degli acquisti superiore a € 30.000», e che **la norma non prevede che "la soglia minima di 30mila euro sia automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere"**. Viene sottolineato invece che il giudizio sulla congruità deve fondarsi su "sull'analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili." A questo fine consiglia di richiedere al datore di lavoro una relazione sull'andamento economico-finanziario e occupazionale dell'azienda.
- ♦ per quanto riguarda in particolare il settore domestico si precisa che la soglia reddituale scende a 20mila euro, aumentata a 27mila euro nel caso in cui la famiglia del datore di lavoro sia composta da più soggetti conviventi.

Concludiamo informando che **il prossimo 31 marzo scade il termine per l'invio della comunicazione annuale**, a carico dei datori di lavoro, delle **prestazioni di lavoro usurante** svolte nel 2022. L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US , direttamente sul [sito ClicLavoro.it](https://www.cliclavoro.it)

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: INDICAZIONE IN BILANCIO BONUS EDILI**

I **bonus edilizi** spettanti alle **imprese** (ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, eccetera) consistono in una **detrazione** dall'imposta lorda calcolata in **percentuale** sulle **spese sostenute**, che deve essere ripartita in 10, 5 o 4 rate annuali.

Di seguito analizziamo come deve essere **contabilizzato il bonus** alla luce di quanto indicato dall'OIC con documento pubblicato il 03.08.2021.

INDICAZIONE IN BILANCIO BONUS EDILI	
PREMESSA	<p>L'OIC¹ ha chiarito definitivamente le "modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del c.d. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte degli interventi edilizi", in caso di utilizzo delle stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente in dichiarazione, ovvero ◆ ricorrendo agli istituti <ul style="list-style-type: none"> ✓ dello sconto in fattura, o ✓ della cessione del credito.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE	<p>Per l'impresa committente – che ha realizzato gli interventi detraibili - il diritto a compensare debiti tributari è assimilabile ad un "contributo in conto impianti"², in considerazione del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il diritto ad utilizzare il beneficio fiscale in detrazione rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato, ovvero al diritto a pagare minori imposte; ◆ il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma; ◆ il beneficio fiscale è "commisurato al costo" dell'investimento sostenuto. <p>Secondo l'OIC, l'impresa committente è tenuta a contabilizzare il contributo in parola - "commisurato al costo" dell'investimento sostenuto - al pari di un credito tributario solo quando sussiste la ragionevole certezza che l'impresa beneficiaria produrrà nei successivi periodi di imposta redditi imponibili e imposte lorde sul reddito "capienti" rispetto al diritto alla detrazione esercitabile.</p> <p>La rilevazione contabile³ del credito tributario avviene:</p>

¹ Nel documento pubblicato il 03.08.2021.

² paragrafo 86 dell'OIC 16.

³ In aderenza all'OIC 16.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mediante diretta riduzione dell'investimento sostenuto, ovvero ◆ con l'iscrizione di un risconto passivo a conto economico da rilevare per tutta la durata dell'ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta. 				
SCONTO IN FATTURA	<p>La società commissionaria che ha realizzato l'investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:</p> <table border="1" data-bbox="395 479 1406 909"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1)</td> <td>l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide⁴</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">2)</td> <td>il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato⁵. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa</td> </tr> </table> <p>La società commissionaria può:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari, o ◆ cederlo successivamente. <p> Da notare che, nel primo caso (utilizzo del credito in compensazione da parte dell'impresa cessionaria), la stessa compensazione deve avvenire con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente.</p> <p>Pertanto, nell'applicare il criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i debiti che prevede di compensare) considerando che la quota di credito non utilizzata nell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi, ◆ ne essere chiesta a rimborso. 	1)	l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide ⁴	2)	il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato ⁵ . Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa
1)	l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide ⁴				
2)	il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato ⁵ . Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa				
CESSIONE DEL CREDITO PER IL CEDENTE	<p>Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.</p> <p> Per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall'applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari: la presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell'onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa.</p> <p>La società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (società</p>				

⁴ tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell'OIC 15.

⁵ ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15.

	<p>committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:</p> <table border="1" data-bbox="395 297 1406 730"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 297 647 353">AREA DI BILANCIO</th> <th data-bbox="647 297 804 353">VOCE</th> <th data-bbox="804 297 1406 353">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 353 647 544">Proventi finanziari</td> <td data-bbox="647 353 804 544">C16d)</td> <td data-bbox="804 353 1406 544">Proventi diversi dai precedenti l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 544 647 730">Oneri finanziari</td> <td data-bbox="647 544 804 730">C17)</td> <td data-bbox="804 544 1406 730">Interessi e altri oneri finanziari l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione</td> </tr> </tbody> </table>	AREA DI BILANCIO	VOCE	DESCRIZIONE	Proventi finanziari	C16d)	Proventi diversi dai precedenti l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione	Oneri finanziari	C17)	Interessi e altri oneri finanziari l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione
AREA DI BILANCIO	VOCE	DESCRIZIONE								
Proventi finanziari	C16d)	Proventi diversi dai precedenti l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione								
Oneri finanziari	C17)	Interessi e altri oneri finanziari l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione								
<p>RICEZIONE DEL CREDITO PER IL CESSIONARIO</p>	<p>Anche la società cessionaria - per effetto dell'acquisizione - rileva in bilancio un credito tributario⁶.</p> <p>La società cessionaria può utilizzare il credito tributario in compensazione o cederlo.</p> <p>Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.</p> <p>Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato: in questo caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.</p> <p>Come per la società commissionaria, il credito può essere utilizzato in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente.</p>									
<p>SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E LE MICRO-IMPRESE</p>	<p>Si applicano le regole richiamate per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria anche alle società che lo redigono in forma abbreviata, fatta salva la possibilità per quest'ultime di non applicare il criterio del costo ammortizzato.</p> <p>Per chi non applica il costo ammortizzato occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la società committente⁷ <ul style="list-style-type: none"> ✓ rileva il credito tributario al suo valore nominale e ✓ contestualmente rileva un risconto passivo pari alla differenza tra <ul style="list-style-type: none"> ○ il costo sostenuto per l'investimento edilizio e ○ il valore nominale del credito. 									

⁶ valutato ai sensi dell'OIC 15.

⁷ ai sensi del paragrafo 47 dell'OIC 15.

	<p>Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ conseguentemente, nel caso in cui la società committente decida di fruire direttamente della detrazione d'imposta, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo (4/5 anni nel caso del Superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale. <p>La società commissionaria che ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide; e✓ il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato⁸. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari; <p>Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la società cessionaria rileva il credito tributario acquisito al costo di acquisto sostenuto;◆ coerentemente con quanto previsto per la società committente, anche la società commissionaria e la società cessionaria, nel caso in cui decidano di utilizzare il credito in compensazione, rilevano la differenza tra il valore di iscrizione del credito tributario e il suo valore nominale in quote costanti, lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di utilizzare il credito in compensazione, a conto economico nella voce proventi finanziari.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁸ ai sensi del paragrafo 31 dell'OIC 15.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: DECRETO TRASPARENZA PREZZI**

Il 15 marzo scorso è stato convertito in legge⁹ il c.d. "**Decreto Trasparenza**" recante disposizioni urgenti in materia di **trasparenza dei prezzi dei carburanti** e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di **sostegno per la fruizione del trasporto** pubblico (cd.).

Nel testo della legge, tra l'altro:

- ◆ viene precisato che il **bonus carburante di 200,00 euro** esentasse¹⁰ è **imponibile ai fini contributivi**;
- ◆ viene introdotta un'**aliquota agevolata dell'accisa** sul gasolio commerciale a favore delle imprese esercenti **attività di trasporto turistico** di persone mediante **servizi di noleggio di autobus** con conducente, che **utilizzano veicoli "Euro VI"**.

Di seguito analizziamo le principali novità introdotte dalla legge di conversione.

DECRETO TRASPARENZA PREZZI	
PREMESSA	<p>La legge di conversione ha mantenuto i due aspetti cardine contenuti del Decreto Trasparenza, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la detassazione dei buoni benzina fino a 200,00 euro concessi ai dipendenti nel corso del 2023; ◆ il ripristino del meccanismo dell'accisa mobile, che prevede che in caso di importanti aumenti del prezzo della benzina il maggiore gettito di Iva dovrà essere utilizzato per l'abbattimento delle accise. <p>È prevista, invece, un'importante modifica¹¹: l'esenzione dalla formazione del reddito del buono carburante (entro il limite dei 200 euro) concesso dal datore di lavoro al dipendente, non rileva ai fini contributivi.</p> <p>I buoni emessi nel 2023, quindi, rientreranno comunque a far parte della base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali.</p>
BUONI BENZINA DETASSATI PER TUTTO IL 2023	<p>Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti il c.d. "Decreto Ucraina¹²" ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante.</p> <p>Il valore dei buoni, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del</p>

⁹ legge 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del D.L. 5/2023.

¹⁰ Art.1 comma 1 DL 5/2023.

¹¹ Contenuta nell'art. 1 D.L. 5/2023.

¹² Art. 2 D.L. n. 21/2022.

reddito imponibile nel limite di 200 euro per lavoratore.

Il Decreto Trasparenza ha disposto che tale esenzione da rilevanza Irpef viene **estesa ai buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023**¹³.

Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Risultano così **esclusi**:

- ◆ i soggetti che producono un reddito "assimilato" a quello di lavoro dipendente, come co.co.co. (tra cui gli amministratori di società), tirocinanti e "borsisti", eccetera;
- ◆ i lavoratori autonomi occasionali.

Per quanto concerne, l'**oggetto dell'agevolazione**, l'Agenzia lo identifica nelle erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i **rifornimenti di carburante per l'autotrazione** come:

- ◆ benzina;
- ◆ gasolio;
- ◆ GPL;
- ◆ Metano;

compresa la **ricarica di veicoli elettrici**.

Deve trattarsi di **erogazioni in natura**, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.

Sotto il **profilo fiscale**, il bonus carburante di 200 euro rappresenta **un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale**¹⁴. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

- ◆ un valore di 200,00 euro per uno o più buoni carburante e
- ◆ un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

Ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro anche il buono carburante, il cui **valore superi**, nel periodo d'imposta 2023, la soglia di 200 euro, **concorre interamente a formare il reddito** e non solo per la quota eccedente.

Sotto il **profilo contabile**, l'Agenzia suggerisce di conteggiare e monitorare le due soglie (258,23 euro per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai

¹³ Fermo restando quanto previsto dal comma. 3, art. 51, TUIR.

¹⁴ Già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di 258,23 euro per ciascun periodo d'imposta).

	<p>dipendenti e 200 euro per i buoni carburante) in maniera distinta: l'eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline¹⁵ comporterà, per il dipendente, l'integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di 258,23 euro, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell'esenzione fino a 200 euro deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).</p> <p>Il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d'impresa¹⁶, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.</p> <p>In sede di conversione, è stata prevista la rilevanza del bonus in esame ai fini contributivi. Lo stesso, pertanto,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, ma ◆ concorre al reddito contributivo e previdenziale. 				
<p style="text-align: center;">ACCISA AGEVOLATA PER AUTOBUS TURISTICI</p>	<p>La legge di conversione dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023; ◆ dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche dalle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale¹⁷, purché di categoria Euro VI. <p>In particolare, la novella legislativa:</p> <table border="1" data-bbox="379 1429 1412 1615"> <tr> <td>estende in via temporanea e cioè dal 1° aprile al 31 agosto 2023</td> </tr> <tr> <td>l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale"¹⁸</td> </tr> <tr> <td>prevista nella misura di 403,22 euro per mille litri</td> </tr> <tr> <td>per l'utilizzo di veicoli con classi di emissione "Euro VI"</td> </tr> </table>	estende in via temporanea e cioè dal 1° aprile al 31 agosto 2023	l'applicazione dell' aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" ¹⁸	prevista nella misura di 403,22 euro per mille litri	per l'utilizzo di veicoli con classi di emissione "Euro VI"
estende in via temporanea e cioè dal 1° aprile al 31 agosto 2023					
l'applicazione dell' aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" ¹⁸					
prevista nella misura di 403,22 euro per mille litri					
per l'utilizzo di veicoli con classi di emissione "Euro VI"					
<p style="text-align: center;">BONUS TRASPORTO PUBBLICO</p>	<p>Il Decreto Trasparenza¹⁹ reintroduce il cd. "Bonus trasporti", che consiste in un contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per agevolare la mobilità delle persone fisiche²⁰.</p>				

¹⁵ Rispettivamente il comma 3, art. 51 del TUIR per i 258,23 euro e l'art. 2 del DL n. 21/2022 per i 200 euro.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 95 del TUIR.

¹⁷ Ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

¹⁸ ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise – TUA).

¹⁹ Art. 4 D.L. 5/2023.

²⁰ Al riguardo si ricorda che con l'art. 35 del DL 50/2022 ("Decreto Aiuti"), attuato dal DM 22/08/2022, era già stato previsto per l'anno 2022 la possibilità di richiedere (per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico) un contributo fino al massimo del 100% del costo e comunque nel limite di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale a favore dei contribuenti con un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro da richiedere tramite la piattaforma del MIMS e da utilizzare entro il mese solare di emissione.

	<p>Il Decreto in esame ripropone l'agevolazione nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro; ◆ il buono è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella GU del decreto²¹ di definizione delle modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono stesso (ad oggi non è ancora stato pubblicato) e fino al 31.12.2023; ◆ oggetto del buono sono acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; ◆ il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento nel limite massimo di 60 euro; ◆ il buono reca il nominativo del beneficiario e non è cedibile; ◆ il buono è utilizzabile per l'acquisto di 1 solo abbonamento; ◆ il valore del voucher non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE²²; ◆ resta ferma la detrazione sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono²³;
<p>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</p>	<p>Per quanto riguarda, invece, il prezzo della benzina al distributore, il Decreto Trasparenza²⁴ ripristina il meccanismo di compensazione della cosiddetta "accisa mobile"²⁵.</p> <p>La disposizione prevede che in caso di importanti aumenti del prezzo della benzina, il maggiore gettito Iva dovrà essere utilizzato per l'abbattimento delle accise. Per realizzare il meccanismo nel 2023 gli aumenti dovranno essere calcolati sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza.</p> <p>Inoltre, il Decreto prevede un particolare meccanismo di controllo dei prezzi del carburante. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale; ◆ i dati sono pubblicati in formato aperto al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili; ◆ la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con

²¹ decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dal 15.01.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 5/2023).

²² Resta ferma la detrazione prevista dall'art. 15, co. 1, lett. i - decies), Tuir, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono (dunque, per l'eccedenza rispetto al limite di 60 euro).

²³ prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

²⁴ Art. 2 D.L. 5/2023.

²⁵ Già utilizzato con la legge finanziaria per il 2008 (commi 290 e 291).

	<p>decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dal 14 gennaio 2023;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto di cui sopra, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita;◆ in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata;◆ se la violazione degli obblighi di comunicazione è reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni;◆ l'accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei propri poteri di accertamento²⁶, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

²⁶ di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.**

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre verificare se ricorrono i presupposti per la **nomina obbligatoria dell'organo di controllo**, sulla scorta delle ultime modifiche normative apportate con il Codice della crisi d'impresa prima e con il decreto "sblocca Cantieri" poi. È necessario appurare, inoltre, se la società rispetta i limiti dimensionali per la redazione del **bilancio in forma semplificata**.

Di seguito si analizza la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.					
PREMESSA	<p>Il Codice civile²⁷ in questi ultimi anni ha subito, a più riprese, significative modifiche riguardanti, da un lato, la riduzione delle soglie quantitative al superamento delle quali diventa obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore e, dall'altro, la decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore.</p>				
I LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.	<p>L'attuale formulazione della disposizione normativa che disciplina i controlli nelle S.r.l.²⁸, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia necessaria quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ◆ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. <p>Tale nomina è altresì obbligatoria²⁹ qualora la S.r.l. dovesse superare per due esercizi consecutivi almeno uno dei tre limiti dimensionali previsti:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">LIMITI DIMENSIONALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €</td> </tr> <tr> <td>Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €</td> </tr> <tr> <td>Dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)</td> </tr> </tbody> </table> <p> L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore³⁰ cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.</p> <p>Pertanto, al ricorrere dei presupposti sopra indicati l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti deve provvedere, entro trenta giorni,</p>	LIMITI DIMENSIONALI	Totale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €	Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)
LIMITI DIMENSIONALI					
Totale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €					
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)					

²⁷ art. 2477 c.c.

²⁸ art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c.

²⁹ art.2477, comma 3 lett. c)

³⁰ di cui all'art.2477, comma 3 lett. c)

	<p>ad una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali); ◆ nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore persona fisica o di società di revisione per la revisione legale dei conti; ◆ nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.
<p style="text-align: center;">AMBITO TEMPORALE E DECORRENZA</p>	<p>Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato oggetto di diversi differimenti. L'ultima proroga³¹ prevede che il termine ultimo per la nomina dell'organo di controllo obbligatoria avvenga entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, quindi in sostanza nella primavera 2023 (nella generalità dei casi).</p> <p>Al fine di accertare se ricorre o meno l'obbligo di nominare l'organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, ovvero sui quali verificare l'eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dalla norma diventano il 2021 e il 2022.</p> <p> Il riferimento letterale contenuto nella norma alla "data di approvazione del bilancio" consente di individuare il termine ultimo per l'adempimento nella data in cui si tiene l'assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.</p>
<p style="text-align: center;">SOCIETÀ CON ESERCIZIO A CAVALLO DI DUE ANNUALITÀ</p>	<p>Atteso che la norma richiede la nomina dell'organo di controllo con l'approvazione del bilancio 2022, appare preferibile, nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, provvedere alla nomina in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all'anno successivo.</p> <p>Diversamente, la nomina avverrebbe con l'approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire nel gennaio 2024. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società procederebbero alla nomina dell'organo di controllo, pare non giustificabile.</p> <p>In sede di redazione dei prossimi bilanci occorre prestare attenzione al fatto che, in molti casi, i bilanci 2020 e 2021 potrebbero avere un attivo patrimoniale maggiorato³². Questa possibilità concessa dal legislatore, da un lato, ha avuto indubbiamente il pregio di far emergere plusvalori latenti afferenti agli asset societari rafforzando la patrimonializzazione delle imprese ma, dall'altro, il conseguente aumento dell'attivo patrimoniale derivante dalla rivalutazione ha esposto un numero maggiore di imprese al rischio di superare i parametri quantitativi³³ con il conseguente obbligo di nomina del revisore.</p>

³¹ contenuta nell'articolo 1-bis del D.L. n. 118/2021, che va letta in maniera coordinata con il posticipo di altri adempimenti necessari alla piena attuazione del Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza.

³² derivante dalla rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 convertito.

³³ contenuti nell'art. 2477 del c.c.

REQUISITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	<p>Anche se il bilancio viene redatto in forma semplificata, esso deve risultare chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.</p> <p>Qualora, per avere una rappresentazione veritiera, si renda necessario integrare i dati forniti, tali informazioni complementari devono essere rese.</p> <p>Possono avvalersi delle predette semplificazioni le società, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; ◆ nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: <table border="1" style="margin-left: 40px; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: center; padding: 2px 5px;">LIMITI DIMENSIONALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Totale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 50 unità</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il requisito fondamentale è che due limiti su tre non vengano superati per due anni di fila non essendo richiesta la coincidenza degli stessi nell'intervallo temporale monitorato.</p>	LIMITI DIMENSIONALI	Totale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €	Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 50 unità
LIMITI DIMENSIONALI					
Totale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €					
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio > 50 unità					

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

SABATINI 2023

NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RICHIESTA DI EROGAZIONE

INTRODUZIONE

A partire dal 1° gennaio 2023, **le domande di agevolazione della nuova Sabatini**, l'agevolazione per le **micro, piccole e medie imprese (PMI)** che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, **devono essere compilate**, secondo **le nuove modalità** definite dalla [circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022](#).

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023³⁴, tra le varie misure, ha:

- ◆ rifinanziato la **Nuova Sabatini** stanziando **ulteriori 150 milioni di euro** per assicurare la **continuità operativa della misura**;
- ◆ introdotto **una proroga di 6 mesi** per l'**ultimazione degli investimenti**, limitatamente alle iniziative con **contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda di agevolazione, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali** sono le **novità** della Legge di Bilancio 2023?
2. **Quali** sono le **agevolazioni** concedibili?
3. **Quali** sono le **fasi da seguire** per la richiesta dell'agevolazione?
4. **Quali** sono le **modalità di invio della domanda** di agevolazione?
5. **Quali** sono le **caratteristiche** che deve avere il **finanziamento**?
6. **Quali** sono le **modalità** per la **richiesta di erogazione** del contributo?

³⁴ Art. 1, comma 414, Legge 197/2022.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023?

R.1. Con la “Legge di Bilancio 2023”³⁵ sono stati **stanziati ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”**, che persegue l’obiettivo di **rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI**, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di **beni materiali** (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) **o immateriali** (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. Nello specifico, le risorse vengono destinate come segue:

- ◆ **30 milioni di euro per l’anno 2023 e**
- ◆ **40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.**

Come anticipato, in base a quanto previsto dalla “Legge di bilancio 2023”³⁶ e limitatamente alle **iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023**, il **termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti**³⁷ è **prorogato per ulteriori 6 mesi**.

Per tali iniziative è conseguentemente **prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione (modulo RU)**, da effettuarsi **entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento**.

D.2. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

R.2. L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato **in misura pari al valore degli interessi** calcolati, in via convenzionale, su un **finanziamento della durata di cinque anni** e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

- ◆ del **2,75 %** annuo per gli investimenti in **beni strumentali**
- ◆ del **3,575%** annuo per gli investimenti **4.0**
- ◆ del **3,575%** annuo per gli investimenti **green (novità 2023)**.

Per **investimenti green** si intende l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, **a basso impatto ambientale**, nell’ambito di programmi finalizzati a **migliorare l’ecosostenibilità** dei prodotti e dei processi produttivi.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati **in esenzione** a valere sui Regolamenti UE di settore. Tali aiuti **non sono concessi a titolo di “de minimis”**.

³⁵ art. 1, comma 414.

³⁶ art. 1, comma 415.

³⁷ i programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

A seconda del settore di appartenenza dell'impresa, la misura dell'agevolazione concessa è così definita:

SETTORE DI APPARTENENZA	AGEVOLAZIONE CONCESSA
<p>Imprese appartenenti ai settori agricolo, forestale e zone rurali</p>	<p>Le agevolazioni sono concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell'articolo 14 del regolamento ABER: <ul style="list-style-type: none"> ◆ 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; ◆ 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni. <p>Nei casi indicati dal comma 13 dell'articolo 14 del regolamento ABER, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento ABER che prevede la non applicabilità dello stesso: <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all'articolo 14 del regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento; ◆ nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.
<p>Imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p>	<p>Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'articolo 2 del regolamento FIBER, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.</p>
<p>Imprese appartenenti ai settori non ricompresi tra quelli dei punti precedenti</p>	<p>Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; ◆ il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili.

Il finanziamento, deliberato da un soggetto aderente alla specifica convenzione, deve avere **durata massima³⁸ di 5 anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Il valore del finanziamento deve essere **non inferiore a 20.000,00 euro** e non superiore a 4.000.000,00 di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per **ciascuna impresa beneficiaria**.

Il **programma d'investimento**, unitariamente considerato, deve essere **avviato in data successiva**, ossia in data non coincidente né antecedente, **alla data di trasmissione**, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo **al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni**.

D.3. QUALI SONO LE FASI DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE?

R.3. Come specificato nella Circolare direttoriale del 6 dicembre, l'intervento agevolativo è così articolato:

- ◆ La **PMI** compila il **modulo di domanda**, esclusivamente **in forma telematica**, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma.
- ◆ La **PMI presenta al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento** a copertura del programma d'investimento.
- ◆ Il **soggetto finanziatore** verifica la **regolarità formale e la completezza** della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
- ◆ Il **soggetto finanziatore**, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, **ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI** mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, oppure mediante diversa provvista. **La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia**, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013.
- ◆ Il **soggetto finanziatore** che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
- ◆ Il **Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo**, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per gli



³⁸ comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi.

investimenti in beni strumentali e del 3,575% annuo per gli investimenti 4.0 e per gli investimenti green.

- ◆ Il **soggetto finanziatore** si impegna a **stipulare il contratto di finanziamento con la PMI** e ad **erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione** oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La **stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione** del contributo.
- ◆ La **PMI, ultimato il programma d'investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento**, compila, in via **esclusivamente telematica**, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, **la richiesta di erogazione del contributo** e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
- ◆ **Nel caso di domande per le quali l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali**, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive alla prima, **la PMI conferma annualmente**, in via esclusivamente telematica attraverso **l'accesso alla piattaforma**, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l'attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando l'eventuale documentazione necessaria.

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE?

R.4. A partire **dal 1° gennaio 2023**, le **domande di agevolazione** devono essere compilate, pena l'improcedibilità delle stesse, **in via esclusivamente telematica** attraverso la procedura disponibile nella sezione **"Gestione nuove domande"** della piattaforma informatica dedicata alla misura, disponibile all'indirizzo <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.



Per maggiori informazioni è disponibile la [Guida alla compilazione del modulo di domanda](#).

FAC-SIMILE Modulo di domanda

(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)



La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente / da un suo procuratore, mediante **firma digitale**.

Una volta compilata la domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il **Codice Unico di Progetto – CUP** associato all'istanza in questione **da riportare nelle fatture elettroniche** sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni.

In particolare, con **riguardo alle fatture elettroniche**, i **pertinenti CUP** e **dicitura** devono essere apposti sui titoli di spesa attraverso **una delle seguenti modalità**:

1)	inserendo nell'apposito campo della fattura elettronica il " Codice Unico di Progetto – CUP " e nell'oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013"
2)	inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico
3)	qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l'inserimento del CUP all'interno della fattura o nella causale del pagamento ; in quest'ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all'indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento

Nel caso di **fornitore estero** non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, **anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro**, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.

Una volta apposta la firma digitale³⁹, si dovrà quindi **procedere all'invio della domanda**, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), **all'indirizzo PEC del soggetto finanziatore** (banca/intermediario finanziario) **a cui si chiede il finanziamento**, scelto tra quelli aderenti all'iniziativa (**l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti**, è disponibile nella sezione [Documenti utili](#) della scheda di presentazione della misura).

Alla domanda di agevolazione va **allegata** la seguente **documentazione**.

³⁹ La data di apposizione della firma digitale sulla domanda deve essere **precedente / contestuale alla data della PEC** che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori (**banche e degli intermediari finanziari aderenti**).

ALLEGATI ALLA DOMANDA

- ◆ nel caso in cui l'impresa sia **associata / collegata**, il **prospetto** recante i dati per il **calcolo della dimensione d'impresa**, secondo quanto previsto nel DM 18.4.2005, **redatto** utilizzando il [Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali](#) disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;
- ◆ nel caso di contributo **superiore a € 150.000**, le **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** in merito ai dati necessari per la **richiesta delle informazioni antimafia** rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85, D.lgs. n. 159/2011, utilizzando gli appositi [Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia](#) disponibili nella Sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda.

Le integrazioni devono essere fornite **entro trenta giorni** dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.

A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, l'istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del *soggetto finanziatore*, pena l'improcedibilità della stessa.

In caso di richieste di integrazioni da parte degli intermediari finanziari convenzionati su domande antecedenti al 1° gennaio 2023, le imprese devono apportare dette modifiche sulla precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile), ferma restando la validità della data originaria di trasmissione della domanda a mezzo PEC allo stesso intermediario finanziario.

Il soggetto finanziatore, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, ne **verifica la regolarità formale**, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.



Le imprese hanno diritto alle agevolazioni **esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili**. In caso di esaurimento, il MiMIT comunica, mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet, la chiusura dello sportello.

D.5. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL FINANZIAMENTO?

R.5. Il finanziamento, che deve essere **stipulato solo successivamente** alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- ◆ essere **deliberato a copertura del programma d'investimento** e fino al 100% dello stesso;
- ◆ avere **durata massima**, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di **5 anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo

se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;

- ◆ essere deliberato e contrattualizzato per un **valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura⁴⁰. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
- ◆ **essere erogato in un'unica soluzione**, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;
- ◆ in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
- ◆ Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa proponente in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa proponente stessa.

D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

R.6. Il **contributo in conto impianti** è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione del programma d'investimento, **in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione** che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma d'investimento.

Rimane **confermata l'erogazione** del contributo **in un'unica soluzione** per tutte le **domande di agevolazione presentate** dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data **del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, nonché **per le domande presentate a decorrere:**

- ◆ **dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in

⁴⁰ Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FIBER, non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

favore della PMI **non è superiore a 100.000,00 euro**⁴¹;


- ◆ **dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI **non è superiore a 200.000,00 euro**⁴²;
- ◆ **dal 1° gennaio 2022**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI **non è superiore a 200.000,00 euro**⁴³.



Le PMI sono tenute a completare il programma d'investimento entro 12 mesi dalla data di **stipula del contratto di finanziamento**⁴⁴, pena la revoca dell'agevolazione.

Limitatamente alle **iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023**, il **termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti**⁴⁵ è **prorogato per ulteriori 6 mesi**.

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'agevolazione, **compila apposita richiesta di erogazione** del contributo (**modulo RU**)⁴⁶, in via **esclusivamente telematica**, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>.



Terminata la fase di compilazione, la piattaforma genera il **modulo RU**, che deve essere **inoltrato al Ministero** tramite piattaforma:

- ◆ **unitamente alla documentazione** prevista,
- ◆ **previa apposizione della firma digitale** del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore,
- ◆ **entro** il termine massimo di **120 giorni** dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d'investimento.



Il mancato rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell'agevolazione.

Abbiamo detto che il **modulo RU** deve essere **corredato della seguente documentazione**.

⁴¹ come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto Crescita.

⁴² come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni.

⁴³ come già disposto dalla legge 234/2021.

⁴⁴ A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma d'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

⁴⁵ i programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

⁴⁶ Resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) attestante l'avvenuta ultimazione e l'articolazione del programma d'investimento, nonché l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma.

ALLEGATI AL MODULO RU

- ◆ **dichiarazione/i liberatoria/e**, redatta/e secondo lo schema di cui all'[Allegato 4 - FACSIMILE Dichiarazione liberatoria fornitore](#) generata attraverso la piattaforma, **resa/e dal/i fornitore/i** sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica.
- ◆ in caso di **contributo superiore a 150.000,00 euro**, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando gli appositi [Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia](#) disponibili nella Sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

INVESTIMENTI 4.0

- ◆ Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di investimenti 4.0, nel predetto **modulo RU**, il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa beneficiaria deve, altresì, **attestare** che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui [all'allegato 6/A](#) o [all'allegato 6/B](#).

INVESTIMENTI GREEN

- ◆ Nel caso di domande di agevolazione per la realizzazione di **investimenti green**, il legale rappresentante o il procuratore dell'impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare nel predetto **modulo RU**:
 - ✓ **il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato**, tra quelle indicate nella sezione 1 dell'[allegato 6/c](#);
 - o
 - ✓ che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, **importatori** o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell'[allegato 6/C](#), unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i.

In merito alle **liberatorie dei fornitori**, si precisa che:

- ◆ **per le domande presentate** dalle imprese al soggetto finanziatore **in data antecedente al 01.01.2023** saranno **accettate eventuali liberatorie predisposte utilizzando il precedente format**⁴⁷;
- ◆ per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore **a partire dal 01.01.2023**, è necessario **utilizzare il nuovo format**⁴⁸.

Da quest'anno, inoltre, l'impresa beneficiaria **dovrà trasmettere una o più** (in base al numero di fornitori emittenti i titoli di spesa) **dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, corredate da copia del documento d'identità dei

⁴⁷ di cui all'allegato 4 della circolare n. 14036 del 15.02.2017 e ss.mm.ii.

⁴⁸ di cui all'allegato 4 della predetta circolare n. 410823 del 06.12.2022.

fornitori dichiaranti, in corso di validità, attestante il pagamento a saldo delle fatture e il requisito "nuovo di fabbrica".

Con **riferimento alle domande** per le quali **il contributo non è erogato in un'unica soluzione**, al fine di **attivare la procedura di pagamento delle quote annuali** di contributo, **la PMI** deve trasmettere al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma informatica, anche la Richiesta di Pagamento (**modulo RP**) attestante l'invarianza dei dati già forniti all'Amministrazione nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo.

Il **modulo RP** deve essere presentato con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

La procedura operativa per effettuare la Richiesta Unica e la Richiesta di Pagamento delle quote di contributo successive è descritta nella ["Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione delle quote di contributo"](#).

MODULISTICA e DOCUMENTI UTILI

- ◆ [Guida alla compilazione del modulo di domanda \(pdf\)](#)
- ◆ [Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione delle quote di contributo \(pdf\)](#)
- ◆ [Guida alla trasmissione delle comunicazioni \(pdf\)](#)
- ◆ [Presentazione sulla trasmissione delle comunicazioni](#)
- ◆ [Domande frequenti](#)
- ◆ [Allegato 1 - FACSIMILE Modulo di domanda \(pdf\)](#)
- ◆ [Allegato 2 - FACSIMILE Modulo RU \(pdf\)](#)
- ◆ [Allegato 4 - FACSIMILE Dichiarazione liberatoria fornitore \(pdf\)](#)
- ◆ [Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali \(doc\)](#)
- ◆ [Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia\(pdf\)](#)
- ◆ [Allegato 6/a \(pdf\)](#)
- ◆ [Allegato 6/b \(pdf\)](#)
- ◆ [Allegato 6/c \(pdf\)](#)
- ◆ [Certificazioni green](#)
- ◆ [Modello richiesta subentro \(PMI\)](#)
- ◆ [Modello di comunicazione subentro \(banca/intermediario finanziario\)](#)

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 84261 del 21 marzo 2023](#)

L'Agenzia delle Entrate ha definito i **termini di presentazione della comunicazione** per la fruizione del **credito d'imposta** riconosciuto per le spese sostenute per **l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio** presso i **centri agroalimentari** presenti nelle regioni **Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia**, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.

[Provvedimento 82941 del 21 marzo 2023](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle valute estere del mese di **febbraio 2023**.

[Provvedimento 89458 del 22 marzo 2023](#)

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 65 a 67, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, concernente le disposizioni finanziarie per le **imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio**, in merito alle **quote di ammortamento** del costo dei fabbricati strumentali.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023](#)

“Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi. Si forniscono, attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento, ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. Si riportano, inoltre, le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di **MARZO 2023**, dalla **n. 252** del 17.03.2023 alla **n. 266** del 22.03.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di Marzo](#)
-

LO SCADENZARIO DAL 24.03.2023 AL 07.04.2023

Lunedì 27 marzo 2023	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), <p>relativi alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2023, per i soggetti Iva con obbligo mensile.</p>
Venerdì 31 marzo 2023	<p>Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2023.</p>
Venerdì 31 marzo 2023	<p>Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.</p>
Venerdì 31 marzo 2023	<p>Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.</p>
Venerdì 31 marzo 2023	<p>Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto</p>

che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (febbraio 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Venerdì **31 marzo 2023**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "**risparmio amministrato**", devono **rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti** relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli **Enti associativi** soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il "**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi**" (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 marzo 2023**

Comunicazione dell'opzione di cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, **o di un contributo sotto forma di sconto**, relativa agli

interventi di edilizi sostenuti nel 2022, da inviare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: il termine per l'invio della comunicazione è stato prorogato al **31 marzo 2023** a seguito della conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (in luogo del termine ordinario del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione).

Venerdì **31 marzo 2023**

Gli **amministratori di condominio** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, i dati relativi alle **spese sostenute nel 2022 dal condominio** con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (**termine prorogato con la conversione in legge del decreto Milleproroghe**, in luogo del 16 marzo). La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico **Entratel** o **Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Venerdì **31 marzo 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** al fine del perfezionamento per la **regolarizzazione delle violazioni formali** prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 166 a 173**. Il versamento può essere effettuato **in due rate** di pari importo:

- ◆ la prima entro il 31 marzo 2023
- ◆ e la seconda entro il 31 marzo 2024.

È consentito anche il versamento in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**.

Venerdì **31 marzo 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai

commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Venerdì **31 marzo 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** (massimo venti rate trimestrali di pari importo) per la **regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale**, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **da 219 a 221**.

Lunedì **3 aprile 2023**

Entro le ore 15:00 del 3 aprile 2023 è possibile presentare la **domande per il bonus chef**, [accedi qui alla piattaforma preposta](#).

Ricordiamo che l'agevolazione spetta ai **cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti**

- ◆ sia come **lavoratori dipendenti**
- ◆ sia come **lavoratori autonomi con partita IVA** (anche nei casi in cui non siano in possesso del **codice ATECO 5.2.2.1.0**, ovvero corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti).

In particolare, si stabilisce **un credito di imposta per:**

- ◆ **l'acquisto di beni strumentali** durevoli
- ◆ **la partecipazione a corsi di aggiornamento** professionale,

strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, **nella misura del 40% del costo delle spese** sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (**poi prorogata alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022**).

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it